

Pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verifica straordinaria e formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Grassobbio

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si avvertono i possessori dei beni ubicati nel Comune di Grassobbio che a partire dal **4 APRILE 2022** presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo Ufficio Provinciale - Territorio, Largo Belotti n. 3; la sede municipale del Comune di Grassobbio; l'albo pretorio *on-line* del Comune di Grassobbio; (www.comune.Grassobbio.bg.it);

sono pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare vigente;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti sono consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione, fino al **3 MAGGIO 2022** incluso.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo Ufficio Provinciale - Territorio, gli atti e la banca dati del catasto vigenti, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati possono proporre reclamo-ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *******Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze**

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo indicata in intestazione il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). La domanda non sospende i termini previsti per la proposizione del ricorso al giudice tributario.

Se le informazioni riportate negli atti pubblicati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *on-line* tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ricorso/reclamo mediazione per controversie catastali

Quando e come presentare ricorso/reclamo (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Gli atti possono essere impugnati entro 60 giorni dalla data di fine pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'istituto della mediazione ha la finalità di prevenire le liti, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice tributario, e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Il ricorso è improcedibile se viene proposto prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto per la conclusione della mediazione. Dalla scadenza dei 90 giorni Lei ha trenta giorni di tempo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questa Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso
- gli estremi dell'atto impugnato
- l'oggetto e i motivi del ricorso
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002)
- la firma digitale del difensore incaricato, le relative generalità e la categoria a cui appartiene.

Per la natura della controversia concernente gli atti oggetto di pubblicazione Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato, appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dell'art.12 del Dlgs n. 546/92.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro il termine di 30 giorni decorrente dal novantesimo giorno successivo alla notifica tramite PEC del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio devono inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e devono essere depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

L'importo del contributo unificato da versare è quello determinato per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato fino della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito agli atti pubblicati Lei può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo Ufficio provinciale – Territorio, Largo Belotti n. 3 il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 o telefonicamente al numero 035.3880314

Bergamo, li 25/03/2022

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Michele Beretta

(firmato digitalmente)